

AGEVOLAZIONI

Italia attrattiva anche per i pensionati non residenti che trasferiscono la residenza

di Davide Albonico

L'[articolo 24-ter Tuir](#), introdotto dall'[articolo 1, comma 273, L. 145/2018](#) (c.d. "Legge di bilancio 2019"), prevede disposizioni di favore per gli **investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni del Mezzogiorno** con determinate caratteristiche demografiche, da parte di soggetti non residenti che percepiscono redditi da pensione di cui all'[articolo 49, comma 2, lett. a\), Tuir](#) di fonte estera.

In particolare, tale norma prevede un **regime fiscale opzionale**, in alternativa alla disciplina ordinaria, per le **persone fisiche** che **trasferiscono la residenza fiscale** in uno dei Comuni delle Regioni **Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia**, a bassa densità abitativa ovvero con **popolazione non superiore a 20.000 abitanti**.

Tale regime consente di versare, per **tutta la durata di applicazione**, un'imposta sostitutiva **del 7%** sui tutti i **redditi prodotti all'estero**, individuati secondo i criteri di cui all'[articolo 165, comma 2](#).

Attraverso questa norma l'Italia, sulla scia delle esperienze di altri paesi europei ed extra europei, conferma ancora una volta **l'intenzione di attrarre "contribuenti"**; in questo caso **pensionati italiani e stranieri** che non risiedono in Italia e che conseguono **redditi da pensione estera**.

Con il [Provvedimento n. 167878/2019 del 31.05.2019](#), l'Agenzia delle Entrate è intervenuta definendo le **modalità di applicazione** e l'**ambito soggettivo** dell'agevolazione in parola.

Quando ai **requisiti soggettivi**, viene precisato che:

1. il contribuente **non deve essere stato residente in Italia per un tempo almeno pari a 5 periodi di imposta precedenti l'inizio di validità dell'opzione**;
2. la **giurisdizione in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione** deve avere in vigore con l'Italia un **accordo di cooperazione amministrativa nel settore fiscale**;

L'opzione, che è **valida per i primi 5 anni successivi a quello in cui essa viene esercitata**, e può essere revocata al verificarsi di alcune situazioni, **può essere esercitata a partire dal periodo di imposta 2019**, e si perfeziona con la **presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al**

periodo d'imposta in cui il soggetto ha trasferito la residenza fiscale, ai sensi dell'[articolo 2, comma 2, Tuir](#), in uno dei Comuni del Mezzogiorno.

Per l'esatta individuazione dei **Comuni "agevolabili"** occorre individuare la **popolazione residente come risultante dalla "Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione"** pubblicata sul sito dell'**Istituto Nazionale di Statistica** (Istat) riferito al **1° gennaio dell'anno antecedente al primo anno di validità dell'opzione**.

In **dichiarazione** vanno indicati, oltre alla sussistenza delle condizioni soggettive sopra richiamate,

1. **gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva,**
2. **lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi di pensione,**
3. **l'ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all'imposta sostitutiva.**

La **facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri**, può essere esercitata anche nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi a quello di esercizio dell'opzione.

Come detto, l'opzione ha **validità di cinque anni**, decorsi i quali **cessano automaticamente gli effetti**, e può:

1. **essere revocata dal contribuente** in uno dei periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata esercitata, con la dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo periodo di imposta di validità dell'opzione; o
2. **decadere:**
 - qualora **vengano meno i requisiti** previsti dalla norma;
 - in caso di **omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva** entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, con effetto dal periodo d'imposta rispetto al quale doveva essere eseguito tale versamento;
 - con il **trasferimento della residenza fiscale in un Comune italiano diverso** da quelli "agevolati", con effetto dal periodo d'imposta in cui varia la residenza;
 - con il **trasferimento della residenza fiscale all'estero**.

In entrambi i casi viene **precluso l'esercizio di una nuova opzione**, mentre l'opzione, pur correttamente esercitata, può comunque essere **inefficace** qualora, in esito ad attività di controllo, sia accertata la **sussistenza della residenza fiscale in Italia nei cinque anni precedenti l'esercizio dell'opzione**.

Relativamente al versamento dell'imposta, viene chiarito come **l'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione**, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, **entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi**.

Seminario di specializzazione

I CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE E LA DISCIPLINA FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)